

**PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO
pendente presso la Sezione staccata di Catania
del T.A.R. Sicilia, per l'anno 2020**

Adottato con D.P. 39 del 26.5.2020, ai sensi dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1,
comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111

1. Ricognizione della situazione alla data del 31-12-2019.

Al 31-12-2019 risultano pendenti presso la Sezione Staccata di Catania del T.A.R. Sicilia n. 15.137 ricorsi.

A tale risultato si è pervenuti secondo la seguente progressione:

Anno 2017

Pendenti all'1 gennaio ricorsi n.	35.410
Pendenti al 31dicembre ricorsi n.	27.690
Differenza ricorsi n. 7.720, pari al	- 21.80%

Anno 2018

Pendenti all'1 gennaio ricorsi n.	27.690
Pendenti al 31dicembre ricorsi n.	21.119
Differenza ricorsi n. 6.571, pari al	- 23,73%

Anno 2019

Pendenti all'1 gennaio ricorsi n.	21.119
Pendenti al 31 dicembre ricorsi n.	15.137
Differenza ricorsi n. 5.982, pari al	- 28,32%

Differenza triennio

2017-2019 pari a 20.273	- 57,25%
-------------------------	----------

L'obiettivo indicato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella deliberazione del 15-09-2011 - in misura analoga a quelli previsti dal co. 12 dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n.111, pari al 5% per l'anno 2011 e al 10% per gli anni successivi - risulta quindi ampiamente conseguito.

Al raggiungimento di siffatti risultati ha certamente contribuito il Segretario Generale che, negli anni, ha tempestivamente assegnato al personale amministrativo gli obiettivi previsti dall'istituto contrattuale della "produttività collettiva", provvedendo al continuo monitoraggio dei risultati raggiunti, tra i quali (in misura preponderante) quello delle attività finalizzate all'adozione dei decreti decisori ai fini della riduzione delle pendenze.

Ulteriore elemento determinante è stata la riorganizzazione del *modus operandi* delle Sezioni e dell'Ufficio del Processo, istituito nel 2018.

In particolare, considerata l'evidente situazione "critica" delle pendenze registrate nel Tribunale, uno dei primi accorgimenti adottati dallo scrivente, insediatosi nel novembre 2017, avendo registrato pendenze risalenti addirittura al 1982, è stata quella di procedere alla eliminazione dell'arretrato, diversamente che nel passato, seguendo rigorosamente l'ordine cronologico, aumentando sensibilmente, pur nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in tema di carichi di lavoro, la produttività complessiva raggiunta mediante le Udienze di smaltimento.

2. Analisi della situazione e determinazione degli obiettivi per l'anno 2020.

Il dato complessivo delle pendenze al 31-12-2019, seppur notevolmente diminuito, ancora appare rilevante, in considerazione, per altro, di un notevole numero di ricorsi ultraquinquennali e ultradecennali.

Nel 2020 certamente sarà definitivamente azzerato l'arretrato concernente gli avvisi di perenzione, nonché le perenzioni regolate dall'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) del d. lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Allo stesso tempo, l'Ufficio del processo e le Segreterie di Sezione, considerato il numero finalmente ridotto delle pendenze, procederanno, con precedenza, all'esame di tutti i fascicoli "aperti", in cronologico, mediante programmata di suddivisione del lavoro distinto per annualità, al fine di definitivamente verificare la sussistenza di "false pendenze" e, purtroppo, stante la risalenza dei fascicoli, alla successiva verifica della possibile erronea chiusura di altri.

L'obiettivo, quindi, che va raggiunto è l'esame di tutti i fascicoli pendenti, con la conseguente valutazione definitiva di quelli per i quali sussiste l'interesse alla decisione e, come tali, da portare in udienza per la definizione del processo.

L'Ufficio del Processo, che costituisce luogo di sintesi del lavoro complessivo, e le Segreterie stanno già da tempo procedendo, e continueranno a farlo, a indirizzare agli avvocati, oltre gli avvisi di perenzione, "comunicazioni di cortesia", volte alla manifestazione concreta della sussistenza dell'interesse alla definizione del ricorso. Ove nel termine assegnato "le comunicazioni di cortesia" non dovessero essere riscontrate, le Segreterie e l'Ufficio del Processo procederanno ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 1 all. 3 del c.p.a..

Con tale espediente, piuttosto che con la celebrazione, come nel passato, di udienze tematiche di mera dichiarazione dell'interesse, sarà certamente possibile il raggiungimento entro l'anno dell'obiettivo sopra indicato, unitamente all'analisi di ogni fascicolo ancora "aperto".

Consegue che, finalmente, sarà possibile avere una "radiografia" dei ricorsi effettivamente pendenti, con l'eccezione, soltanto, di quel residuo numero non ancora definibile per il solo mancato decorso del termine per eventuali opposizioni a perenzioni o per la riassunzione o prosecuzione del processo.

Il dato finale, oltre alla programmazione delle udienze, sarà particolarmente utile, anche in considerazione della programmata istituzione di una ulteriore sezione a Catania, mirata alla definizione dei fascicoli arretrati, che, alla fine di quest'ultimo processo di "scrematura", è possibile stimare in circa 8.000.

Il numero, ancora rilevante, non è certamente nel breve riassorbibile con l'attuale organico di Magistratura, in considerazione dei limiti imposti dai carichi di lavoro stabiliti dal C.P.G.A..

Invero, ove anche si riuscisse, confermando l'andamento degli ultimi periodi, ad avere un saldo annuo "attivo" di circa il 20% tra sentenze depositate e ricorsi introitati (4 - 500 sentenze), residuerebbe sempre un notevole "debito" di lungo periodo.

Va, ovviamente, confermata la tendenza alla calendarizzazione dei ricorsi più datati, al fine di conseguire il risultato della definizione dei ricorsi ultraquinquennali, come chiarito, ancora particolarmente numerosi, con l'ulteriore risultato di un ulteriore abbattimento dei tempi medi di definizione del contenzioso, allo stato non stimabili.

3. Misure e strumenti per il raggiungimento dell'obiettivo

Il conseguimento dell'obiettivo predeterminato non può prescindere dalla concorrente collaborazione di tutti gli "attori" operanti presso la Sezione staccata - Magistrati, Avvocati e Personale di segreteria e amministrativo, dovendosi auspicare e promuovere la massima possibile condivisione degli scopi e degli strumenti da parte di Coloro che dovranno realizzarlo.

Va segnalato, in effetti, come il dato sopra rappresentato degli ultimi anni certamente manifesta la sussistenza di tale spirito di collaborazione, soprattutto ove si tenga conto della particolare difficoltà di definizione di fascicoli, oltre che esageratamente numerosi, effettivamente datati nel tempo.

A tal fine, non appare superfluo ricordare che - insieme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, da realizzarsi attraverso un "*giusto processo*" - il codice del processo amministrativo richiama, al secondo comma dell'art. 2, anche il principio costituzionale della "*ragionevole durata*" del processo (art. 111, co. 2 Cost.), all'attuazione del quale sono chiamati a cooperare sia il giudice amministrativo che le parti.

Tale specifico richiamo deve, quindi, essere inteso quale costitutivo di un vero e proprio obbligo giuridico - egualmente gravante sul giudice come sulle parti, ciascuno nell'ambito della propria funzione - al corretto temperamento di tutti tali principi, senza che l'esaltazione di alcuno di essi possa andare a inutile detrimento di altri.

Finalizzata al conseguimento della "*ragionevole durata*" del processo appare ancora la prescrizione dettata in via generale dal secondo comma del successivo articolo 3 - secondo la quale "*il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica*", ai fini della introduzione di un sistema di determinazione della "giusta lunghezza" degli atti difensivi.

Non può sfuggire all'attenzione di tutti gli operatori, per altro, che il rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità è elemento del quale tenere conto ai fini della pronuncia sulle spese di giudizio (art. 26, co. 1, c.p.a.).

Ciò premesso, può passarsi alla indicazione di alcune concrete misure operative finalizzate al conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle pendenze in precedenza determinato.

3.1. Giudice

Appare ovvio che la definizione di ciascun ricorso pendente non può non comportare l'adozione di un provvedimento giurisdizionale; l'aumento delle definizioni richiede, quindi, l'aumento del numero di provvedimenti giurisdizionali da adottarsi.

Conseguentemente, come già avvenuto, andranno prioritariamente privilegiate e potenziate tutte le possibilità di definizione dei giudizi con decreto, tanto nelle ipotesi di cui agli articoli da 80 e 85 del codice del processo amministrativo (perenzione ed altre cause di estinzione quali rinunzia, improcedibilità) che ex art. 1 norme transitorie al codice (perenzione ultraquinquennale). Altrettanto utili possono essere apposite udienze tematiche.

L'individuazione dei ricorsi suscettibili di definizione per decreto deriverà, come sopra chiarito, tanto dalla ordinaria attività di Segreteria, quanto dalle segnalazioni degli Avvocati soprattutto in quanto compulsati con la comunicazione di cortesia, così come segnalata sub 2), nonché dalla definitiva revisione d'archivio, cui è chiamato il personale di segreteria e amministrativo nell'ambito degli istituti contrattuali finalizzati al miglioramento della produttività.

Va completata l'attività di dichiarazione dell'interruzione del numero di giudizi ancora pendenti, e già individuati presso le Segreterie e l'archivio, nei quali si sia verificato il decesso di uno o più degli avvocati costituiti (o comunque la cancellazione dall'Albo professionale), per la successiva adozione dei decreti di estinzione per (eventuale) mancata prosecuzione o riassunzione.

Utile, infine, può risultare l'anticipato svolgimento di attività istruttoria, attraverso l'adozione dei provvedimenti istruttori monocratici che dovessero essere richiesti.

Per quanto riguarda, invece, l'attività decisoria collegiale, particolare cura dovrà essere apprestata nella formazione dei ruoli ai fini della individuazione e trattazione di ricorsi connessi e/o collegati, così come di ricorsi analoghi suscettibili di definizione uniforme.

In particolare, specie per le materie che presentano profili giuridici omogenei può risultare particolarmente utile la predisposizione di "sentenze pilota", sulla cui scia potere definire gli altri ricorsi analoghi con un ridotto impegno, eventualmente anche in udienze "tematiche" o ricorrendo, sussistendone i presupposti, alle sentenze in forma semplificata, senza perdere di vista la necessità di definire i processi seguendo l'ordine cronologico.

Infatti, per quanto attiene ai criteri di individuazione dei ricorsi da iscrivere a ruolo, gioverà ricordare che ai sensi dell'art. 8 delle norme di attuazione del codice "la fissazione del giorno dell'udienza per la trattazione dei ricorsi è effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di fissazione d'udienza nell'apposito registro, salvi i casi di fissazione prioritaria previsti dal codice" e le possibilità di deroga previste dal successivo secondo comma.

Detto criterio cronologico sembra, per altro, trovare riscontro nelle previsioni di cui all'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111, secondo il quale il presente programma deve prevedere "gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili".

Appare evidente che l'applicazione assoluta di detto principio alla realtà della Sezione staccata di Catania comporterebbe la fissazione in udienza pubblica di (quasi soltanto) ricorsi molto risalenti nel tempo; ciò determinerebbe però il mancato tempestivo esame di ricorsi più recenti che, per il rito accelerato che li contraddistingue (es. appalti, espropriazioni, ecc.), per il loro rilievo economico e/o sociale o per il loro valore di indirizzo, sicuramente devono avere, o meritano, una immediata attenzione o una risposta più pronta (interdittive). A questi si aggiungono i numerosi rinvii, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. per la decisione di merito da parte del Giudice d'appello.

Conseguentemente, appare opportuno che i Signori Presidenti continuino ad utilizzare il loro prudente apprezzamento nella formazione dei ruoli, osservando le norme sui c.d. "riti accelerati", e valutando l'opportunità della fissazione di ricorsi più recenti in funzione della loro rilevanza socio-economica o del loro valore di indirizzo (come illustrate in apposite motivate e documentate istanze di prelievo).

Non può, comunque, sottacersi l'esigenza di trattazione di tutti i ricorsi (non ancora definiti) per i quali risulti essere stata proposta azione ex L. Pinto, ai fini di evitare che possa continuare a prodursi danno erariale.

Ai fini di una più produttiva formazione dei ruoli di udienza pubblica, appare evidente la valutazione anticipata della permanenza dell'interesse, mediante il già rappresentato strumento della comunicazione di cortesia, in tal senso orientata.

Ulteriore contributo al raggiungimento dell'obiettivo può sicuramente derivare dalla definizione del giudizio con sentenza in forma abbreviata adottata all'esito della camera di consiglio cautelare ex art. 60 c.p.a., tutte le volte che ne ricorrano i presupposti.

3.2. Avvocati

Appare possibile richiedere ai Signori Avvocati, in via generale, le seguenti condotte collaborative:

- rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità degli scritti difensivi;
- rispetto del principio della "ragionevole durata" del processo, evitando condotte processuali dilatorie o, comunque, destinate ad incidere negativamente sulla sollecita trattazione dei propri, o altrui, giudizi.

Più in particolare, i Signori Avvocati sono sollecitati a:

- procedere alla tempestiva segnalazione della ricorrenza di eventuali cause di definizione per decreto dei relativi giudizi, in maniera autonoma o, comunque, esitando l'apposita richiesta proveniente dal Tribunale tramite comunicazione di cortesia, senza omettere di esitare comunque la richiesta;
- procedere alla tempestiva segnalazione di giudizi connessi, da trattare unitariamente, o di giudizi analoghi, che possano essere trattati alla medesima udienza;
- procedere alla verifica della completezza istruttoria dei propri ricorsi, onde consentire che si provveda (per i mezzi per i quali sia previsto) monocraticamente;
- procedere al deposito di istanze di prelievo motivate e documentate.

3.3 Personale di segreteria e amministrativo

Il contributo collaborativo del Personale di segreteria e amministrativo è decisivo al conseguimento dell'obiettivo di rientro delle pendenze ultraquinquennali e, come rappresentato, si deve soltanto dare continuità a un'attività che, per la verità, appare ben organizzata e ha fornito apprezzabili risultati.

In tal senso, come premesso, si è individuato un ulteriore più preciso *modus operandi*, tale da consentire, entro l'anno, di definire in maniera pressoché compiuta, le effettive pendenze del Tribunale.

Catania, 25.5.2020

Il Presidente
Pancrazio Maria Savasta

Depositato il 26.5.2020
Il Segretario Generale